

LA SUCCESSIONE

Nozione:

Successione → identifica il fenomeno giuridico in virtù del quale un soggetto subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo ad un altro soggetto. È una vicenda modificativa dei rapporti giuridici, solo dal lato soggettivo, poiché rimane invariato il profilo oggettivo.

La successione può essere a *titolo particolare* (successione solo in determinati rapporti), a *titolo universale* (successione in tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi).

-successione inter vivos: si verifica per volontà di due parti ancora in vita (dante causa-avente causa); tale successione può essere solo a titolo particolare;

-successione **mortis causa**: la causa del trasferimento è la morte di un soggetto (definito *de cuius*); può essere

→ a titolo universale: l'avente causa, detto *erede*, subentra in tutti i rapporti giuridici trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della sua morte (c.d. eredità o asse o massa ereditaria)

→ a titolo particolare: l'avente causa, detto *legatario*, subentra solo in determinate situazioni giuridiche es. proprietà di un bene;

fonti:

l'eredità si devolve per legge o per testamento art 457 c.c. Fonte: -la legge (*successione legittima*) – volontà del testatore (*successione testamentaria*). L'esclusività della fonte legale e di quella testamentaria si desume dal divieto di regolare la successione pattizamente ex art. 458 c.c.

Non costituisce un terzo tipo la successione dei legittimari (**successione necessaria**): il legislatore prevede che a determinati soggetti che detengono un rapporto di stretta familiarità con il de cuius deve necessariamente pervenire una quota di beni dell'asse ereditario (quota di legittima o riserva).

La successione a causa di morte è un **fenomeno complesso**, che si attua attraverso diverse fasi: 1) apertura della successione 2) individuazione dei soggetti che dovranno ricevere l'eredità (vocazione) 3) chiamata del successore (delazione) 3) accettazione o rinuncia

1) APERTURA DELLA SUCCESSIONE: art 456 c.c. si apre *al momento della morte*: la determinazione del momento della morte è rilevante per individuare il momento da cui

-il chiamato all'eredità può compiere determinati atti sull'asse ereditario

-decorre il termine di prescrizione decennale per l'accettazione dell'eredità

-retroagisce l'effetto della rinuncia all'eredità

E si apre nel *luogo dell'ultimo domicilio del defunto*: rileva ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente.

2) DELAZIONE E VOCAZIONE: si utilizza il termine **vocazione** per indicare la chiamata ereditaria, cioè l'individuazione del soggetto chiamato a succedere. Può avvenire per legge o testamento. Alla vocazione deve accompagnarsi la **delazione**, ovvero l'offerta al chiamato del patrimonio. Normalmente coincidono e avvengono con l'apertura della successione, tuttavia in alcuni casi non coincidono es. istituzione dei nascituri.

rapporti giuridici trasmissibili: la successione dell'erede è esclusa per alcuni rapporti che non sono trasferibili, quali i rapporti di natura personale come il mandato, il rapporto di lavoro, i crediti alimentari, rapporti e stati personali e familiari, oltre che i rapporti di natura pubblica (ad eccezione di quelli di natura tributaria e fiscale).

patti successori: art 458 c.c. è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione ovvero dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.

Si tratta di accordi o convenzioni con oggetto beni ereditari di una persona non ancora morta; sono ab origine **nulle**, in quanto realizzate in violazione dell'art 457 cc. che dispone che l'eredità si devolve esclusivamente per legge o testamento e in quanto limitative della libertà di testare. Classificazione:

-patto *istitutivo* → ci si impegna a disporre del proprio patrimonio dopo la morte a favore di una determinata persona, convenendo le pattuizioni del contratto con l'erede o il legatario;

-patto *dispositivo* → il de cuius dispone di diritti di altro soggetto, prevedendo di acquistarli per successione es. vendita di un'eredità;

-patti *rinunciativi* → il de cuius rinuncia ai diritti che gli deriveranno da una successione futura;

Tracciare il quadro entro il quale può liberamente esprimersi l'autonomia contrattuale senza incorrere nel divieto di patti successori è difficile. Alcune fattispecie si pongono al **confine con il divieto**: - *donazione a causa di morte*: non deve ritenersi ammissibile tale figura che consiste in una donazione revocabile poiché sottoposta alla condizione sospensiva della morte del donante (la donazione infatti è per sua natura irrevocabile). - *donazione cum moriar e donazione si premoriar*: vanno considerate lecite; con la prima la donazione ha effetto dalla morte del donante per cui la morte costituisce termine di efficacia del contratto; nel secondo caso la donazione ha effetto se la morte del donante interviene prima di quella del donatario. - *contratto a favore del terzo con effetti dalla morte dello stipulante*: è considerato valido. - *mandato post mortem*: si distingue tra mandato post mortem ad exequendum, cioè deputato al compimento di attività materiali ed è considerato valido, e mandato post mortem volto al compimento di attività giuridiche, considerato invece invalido.

A tale generico divieto di patto successorio deroga l'istituto del **Patto di famiglia**, introdotto nel 2006 all'art 768 bis e ss c.c. è un *contratto* che consente di anticipare in vita disposizioni di tipo testamentario scopo: di realizzare una successione certa nell'interesse dell'azienda e agevolare il passaggio nelle piccole e medie imprese. → consente infatti all'imprenditore di scegliere tra i propri discendenti quelli a cui trasferire l'azienda o partecipazioni azionarie e compensando gli altri potenziali legittimari attraverso il pagamento di una somma equivalente al valore delle quote.

Partecipanti: al patto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione. *Impugnazione*: costoro possono in un secondo momento anche impugnare il patto per errore violenza o dolo entro 1 anno. *Modifica o scioglimento*: Il contratto può essere modificato o sciolto dalle stesse persone con: altro contratto o recesso. Le controversie sono devolute agli organismi di conciliazione.

L'eredità prima dell'acquisto

1) *Eredità vacante*: dal momento dell'apertura della successione all'accettazione dell'eredità decorre un periodo di tempo in cui il compendio ereditario è privo di titolare, anche se qualora avvenga l'accettazione l'erede si considera titolare fin dal momento dell'apertura della successione (in quanto l'accettazione ha efficacia retroattiva).

La legge perciò prevede che il **chiamato all'eredità** possa esercitare una gestione conservativa sui beni ereditari senza che ciò comporti accettazione dell'eredità; egli può compiere dall'apertura della successione: -esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione nonché -atti conservativi, di vigilanza (volti ad accertare la consistenza dell'asse ereditario) e di amministrazione temporanea (anche quelli di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria). Tali poteri sono esclusi se è stato nominato un curatore.

2) **Eredità giacente**: è diversa dall'eredità vacante poiché il chiamato all'eredità, non solo non ha accettato l'eredità, ma non è nel possesso dei beni ereditari. In questo caso il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza degli interessati o talvolta d'ufficio, nomina un **curatore dell'eredità giacente**. Ratio: esigenza di protezione dell'asse ereditario e tutela dei creditori e legatari. I presupposti sono che l'eredità non sia stata accettata e che il chiamato non sia in possesso dei beni ereditari. Egli è tenuto a compiere tutti gli atti indicati dagli artt. 529 e ss, tra cui fare l'inventario, e cessa le sue funzioni con l'accettazione dell'eredità.

3) **Esecutore testamentario**: talvolta il de cuius in vista dell'esecuzione delle disposizioni testamentarie ha nominato un **esecutore testamentario** (o più di uno o un sostituto nel caso in cui quello designato non possa o voglia accettare l'incarico e può essere anche un coerede. È necessaria l'accettazione dell'incarico e pubblicità nel registro delle successioni). Egli compie gli atti necessari per dare esatta attuazione alle disposizioni del de cuius, alle volontà del testatore.

Capacità di succedere: attitudine a subentrare nella titolarità delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius al momento della morte.

-persone fisiche: la capacità di succedere è riconosciuta dall'art. 462 c.c. a tutti i nati o concepiti (sono considerati concepiti coloro che nascono entro 300 giorni dalla morte del de cuius) al momento dell'apertura della successione.

Invece è riconosciuta solo la capacità di essere istituiti con testamento ai c.d. *concepturi*, cioè i figli di una persona vivente al momento della morte del de cuius ma non ancora concepiti.

-persone giuridiche: è riconosciuta es.le società possono accettare l'eredità per mezzo del rappresentante. L'art.473 c.c. impone l'accettazione con beneficio di inventario.

Indegnità: condizione in cui si trova colui che abbia compiuto determinati atti costituenti reato o moralmente e socialmente riprovevoli verso il de cuius o verso la sua libertà testamentaria. È una *sanzione civile* e costituisce una *causa di esclusione dalla successione*, che opera in forza di una sentenza del giudice. Tale sentenza ha carattere costitutivo ed effetto retroattivo perché l'indegno è considerato come se non fosse mai stato erede. Pronunciata l'indegnità, l'eredità si devolve ai chiamati in subordine.

Nel 2018 è stata introdotta la *sospensione* dalla successione (art. 463 bis): il coniuge, anche legalmente separato, o la parte dell'unione civile indagati per omicidio volontario o tentato verso l'altra parte siano sospesi dalla successione fino al decreto di archiviazione o sentenza definitiva di proscioglimento. In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, il responsabile è escluso dalla successione.

Tuttavia si può avere la riabilitazione: un atto personale dell'offeso, che può essere un testamento (riabilitazione implicita) o un atto pubblico, con cui l'indegno viene riammesso alla successione. Può essere –totale: disposizione espressa fondata sul perdono e pertanto irrevocabile (466,1° cc) –parziale: quando il testatore, senza riabilitare espressamente l'indegno, lo chiama alla propria successione (2°).

Rappresentazione: istituto in forza del quale i discendenti (cd. rappresentanti) subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente (rappresentato), qualora quest'ultimo non possa (es.premorienza) o non voglia (rinuncia) accettare l'eredità o il legato.

La funzione è tutelare la volontà del defunto e favorire le aspettative della famiglia del defunto.

Presupposti: -opera solo a favore dei discendenti dei figli del defunto, discendenti dei fratelli o sorelle.

-nel caso di successione testamentaria è inoltre necessario che il de cuius non abbia previsto un sostituto e che non abbia ad oggetto l'usufrutto o altro diritto di natura personale.

I rappresentanti prendono lo stesso posto dei rappresentati, quindi nello stesso luogo e grado.

La rappresentazione ha luogo all'infinito e quindi se i rappresentanti non vogliono accettare, subentrano al loro posto i loro discendenti.

Il rappresentante succede iure proprio e non iure alieno, direttamente al de cuius per successione legittima, pertanto è irrilevante che i rappresentanti siano indegni o incapaci a succedere o vi abbiano rinunciato nei confronti del rappresentato.

2) ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELL'EREDITÀ

ACCETTAZIONE → comporta la trasmissione dell'eredità agli eredi. **Tipi:** –*espresa*: dichiarazione contenuta in un atto pubblico o scrittura privata che costituisce un negozio giuridico unilaterale non recettizio. In quanto negozio di adesione, deve essere conforme all'offerta, non è suscettibile di termini o condizioni e non può essere parziale. –*tacita*: si ha in caso di atto che presuppone la volontà di accettare. È necessaria la consapevolezza che l'atto riguardi i beni che gli sono pervenuti per successione. Gli effetti di tale accettazione permangono in caso di invalidità dell'atto posto in essere. Casi in cui l'acquisto dell'eredità avviene in assenza di accettazione: -chiamato nel possesso dei beni ereditari che non ha redatto l'inventario nel termine ex 485 c.c. –chiamato che abbia sottratto o nascosto i beni ereditari –successione dello stato.

Prescrizione: 10 anni dall'apertura della successione o dal verificarsi della condizione sospensiva.

Actio interrogatoria: chiunque abbia interesse può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la fissazione di un termine entro il quale l'erede dichiara se intende accettare o meno.

Petizione dell'eredità: una volta accettata l'eredità, l'erede usufruisce di una tutela che costituisce un effetto naturale della successione universale: la c.d. petizione dell'eredità. **Funzione:** ripristino della situazione di fatto in cui ci trovava il de cuius rispetto a tutti i suoi beni.

→ L'erede con tale azione può ottenere il riconoscimento della sua qualità contro: colui che possiede in tutto o in parte beni a titolo di erede o senza alcun titolo e ottenerne così la restituzione.

1-Nel primo caso (possessor pro herede) si agisce contro chi possiede i beni asserendo di essere erede. Viene in rilievo la figura dell'**Erede apparente**, cioè colui che alla morte di una persona si comporta come se ne fosse il successore universale, pur senza averne la qualifica e che compie atti di disposizione e di conservazione del patrimonio ereditario.

Nei rapporti erede apparente erede effettivo nell'ambito della petizione dell'eredità, il codice presuppone che il primo sia in possesso dei beni ereditari, mentre nei rapporti con i terzi è reputato erede chiunque anche senza essere nel possesso.

2- Nel secondo caso (possideo quia posideo) contemplato dall'articolo si agisce contro chi possiede senza vantare alcun titolo, quindi senz'altro in mala fede.

Nel caso di **alienazione dei beni ereditari:** occorre distinguere se l'erede sia in buona o mala fede, ovvero sappia o meno di non essere erede (es. il testamento da cui ritiene di essere erede è invalido). Nel caso di buona fede l'erede è tenuto alla restituzione all'erede effettivo del prezzo e del corrispettivo ricevuto, nel caso di mala fede è tenuto a restituire in natura la res.

Al di fuori di queste ipotesi, l'azione esperibile non è la petizione dell'eredità ma **l'azione di rivendicazione:** essa si differenzia dall'azione di petizione perché quest'ultima presuppone l'accertamento della qualità di erede in capo all'attore e l'appartenenza dei beni all'asse ereditario, mentre l'onere probatorio della rivendicazione postula la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà del bene.

Caratteri: è un'azione imprescrittibile; ha natura reale.

Accettazione con beneficio di inventario: La dichiarazione di volontà del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità può essere: -**pura e semplice:** in tal caso produce i seguenti effetti: -*confusione* tra il

patrimonio del defunto e quello dell'erede per cui diventano un unico patrimonio; -*responsabilità* dell'erede per i debiti ed i legati ereditari anche se essi superano il patrimonio ereditario (si parla di responsabilità *ultra vires*, cioè oltre l'ammontare dei beni ereditari); -con **beneficio d'inventario**: ricorre quando l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, per circoscrivere le conseguenze economiche negative di una successione onerosa (cioè, di una successione le cui passività superino le attività) al solo patrimonio del defunto. In questo caso, infatti, l'erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal defunto solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.

L'accettazione con beneficio di inventario è –un **atto di natura personale** –richiede l'espletamento di alcune **formalità**: accettazione espressa con dichiarazione resa da un notaio o cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione e redazione dell'inventario, ovvero l'atto con il quale si accerta l'entità del patrimonio ereditario e consiste in un elenco dei singoli beni che lo compongono.

Soggetti obbligati: →chi è nel *possesso* dei beni ereditari deve redigere inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Salva possibilità di proroga di ulteriori tre mesi, se non compie tale inventario nel termine è considerato erede puro e semplice. Il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione ha un termine di 40 g. dal compimento dell'inventario per deliberare se accetta o rinuncia, trascorso il quale è considerato puro e semplice.

→chi *non è nel possesso* può fare la dichiarazione di accettare col beneficio fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Deve redigere inventario entro tre mesi dall'accettazione, salva proroga di altri tre mesi, se no è considerato erede puro e semplice. Anche qui se non ha ancora fatto la dichiarazione ha un termine di 40 g. dal compimento dell'inventario per deliberare se accetta o rinuncia, è considerato puro e semplice.

–gli incapaci e le persone giuridiche diverse dalla società devono accettare con beneficio di inventario.

Effetti: separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. -L'erede conserva i diritti e le obbligazioni verso il defunto –non risponde dei debiti oltre il valore dei beni ereditari. -i creditori del defunto sono preferiti ai creditori dell'erede, per cui questi ultimi possono rivalersi sui beni ereditari solo dopo che siano state soddisfatte le ragioni dei creditori del defunto.

Perdita del beneficio: per rinuncia o per decadenza, che si verifica qualora compia atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione, se omette delle attività o indica passività inesistenti nell'inventario, se non rispetta le norme in tema di liquidazione concorsuale.

Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede: è lo strumento fornito a *tutela dei creditori del de cuius* che potrebbero essere pregiudicati dalla confusione del patrimonio dell'erede con quello del loro debitore e conseguentemente dalla concorrenza, nell'unico patrimonio, dei creditori personali dell'erede. È uno strumento di tutela delle ragioni del defunto, a fronte del fatto che l'erede potrebbe non chiedere il beneficio di inventario oppure potrebbe decadervi. È un *diritto potestativo* che procura ai separatisti una *garanzia reale autonoma* (simile all'ipoteca). A differenza di quanto accadeva nel diritto romano, con la separazione si crea un *titolo di preferenza* dei creditori del defunto o dei legatari, che la richiedano entro tre mesi dall'apertura della successione, rispetto a quelli non separatisti e a quelli dell'erede, ma non determina la separazione del patrimonio ereditario da quello dell'erede.

2)RINUNCIA: si inquadra nel più ampio genus della rinuncia ai diritti e costituisce un **atto unilaterale non recettizio** attraverso il quale il chiamato manifesta la propria volontà di non acquistare l'eredità. Come l'accettazione, è un atto che non tollera termini o condizioni a pena di nullità e un atto formale perché la relativa dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale. **Conseguenze**: -il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato (effetto retroattivo) -diviene definitiva solo con l'accettazione di altro erede o prescrizione del diritto di

accettare perché fino a quel momento può essere *revocata* -può essere *annullata* per errore, violenza o dolo e legittimati all'azione sono il rinunciante, i suoi eredi e i suoi creditori entro 5 anni dalla cessazione della violenza o scoperta del dolo. –il rinunciante può tenere i legati e le donazioni fatte in vita dal de cuius.

Successione necessaria

La locuzione designa → il complesso delle norme per effetto delle quali si riconosce ad alcune categorie di soggetti (c.d. legittimari o riservatari o eredi necessari) una posizione successoria privilegiata, per la particolare posizione che rivestono rispetto al de cuius.

Costituisce quindi un *limite alla libertà* del defunto di disporre per testamento poiché la legge riserva inderogabilmente ad essi una quota di eredità o altri diritti successori.

L'istituto della legittima opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso rigoroso e stretto. I **legittimari**, quindi, sono (art. 536):

-il *coniuge superstite*: ha diritti sia come erede, in tal caso la sua quota varia in funzione della presenza o meno di discendenti o ascendenti; sia come legatario poiché beneficia dei diritti di uso e abitazione sulla residenza familiare nonché, se separato, dell'assegno vitalizio.

-i *figli* (compresi gli adottivi) ed i loro discendenti (quando succedono per rappresentazione). Esiste una particolare categoria di figli, ovvero i figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili, rispetto ai quali il diritto alla legittima non assume natura di diritto ad una quota ereditaria ma quella di mero diritto di credito, ovvero un assegno vitalizio.

-gli *ascendenti legittimi*: vengono in considerazione se chi muore non lascia figli o discendenti

Quando vi sono dei *legittimari*, si distinguono nel patrimonio ereditario: la **quota disponibile**, della quale il testatore era libero di disporre; la **quota legittima (o riserva)**, della quale il testatore non poteva disporre.

I legati a favore dei legittimari: di notevole rilevanza nell'ambito della successione dei legittimari è il tema dei legati disposti a favore dei legittimari. → Ci si riferisce a quelle attribuzioni a titolo particolare che il defunto disponga con un testamento a favore di un proprio legittimario e che incidono sul calcolo della legittima.

1)**legato in sostituzione di legittima**: art. 551 ricorre quando il testatore, intendendo evitare che il legittimario acquisti la qualità di erede, dispone a suo favore mediante un lascito a titolo particolare che, se accettato, serve a soddisfare il legittimario di tutti i suoi diritti successori. Pertanto, l'accettazione del legato impedisce al legittimario di chiedere beni ulteriori ove il valore del legato sia inferiore a quello della sua quota riservata per legge. Se intende ottenere l'intera quota a lui spettante, deve rinunciare al legato e poi agire in riduzione.

2)**legato in conto di legittima**: il legittimario può trattenere il legato e chiedere la differenza con l'azione di riduzione, qualora il legato sia inferiore alla sua quota di riserva. In tal caso deve imputare (c.d. imputazione ex se) alla propria porzione riservata il valore del legato.

La tutela dei diritti dei legittimari: la tutela dei legittimari, necessaria per garantire il c.d. '*principio di intangibilità della legittima*', si realizza attraverso 1. Il divieto di porre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari (art 549): la tutela dei legittimari risulta quindi prevalente sull'autonomia privata manifestata dalla volontà testamentaria. il divieto va inteso *a pena di nullità* della disposizione testamentaria lesiva, avendo la norma carattere imperativo.

2.**azione di riduzione**: azione che mira ad ottenere una pronuncia dell'autorità giudiziaria recante la riduzione dell'attribuzione fatta dal defunto sino alla misura necessaria per reintegrare il diritto del legittimario leso.

-in senso stretto: comprende l'azione di riduzione, ovvero il diritto potestativo di agire per ottenere la riduzione delle attribuzioni testamentarie o donative lesive della quota legittima.

–in senso lato: comprende, non solo tale azione personale, ma anche l'azione di restituzione contro lo stesso soggetto o contro il terzo avente causa.

L'azione di riduzione è: →azione personale →azione di inefficacia (mentre l'azione di restituzione ha scopo recuperatorio) →presuppone l'accertamento della lesione della legittima e quindi il calcolo delle quote di legittima.

Procedimento di calcolo: a)calcolo del valore dei beni relitti ('relictum') secondo il valore che hanno alla data di apertura della successione b) - sottrazione dalla massa dei debiti facenti capo al de cuius c) + la 'riunione fittizia': sommare il valore ottenuto con le donazioni compiute in vita dal de cuius.

Effetti: inefficacia relativa e sopravvenuta della disposizione lesiva. Tali disposizioni, che rimangono valide, vengono rese inefficaci con l'esercizio dell'azione di riduzione.

La legge impone un *ordine per la riduzione*: -prima si riducono le quote spettanti per legge agli eredi legittimari art 553 –poi le disposizioni testamentarie (in proporzione e senza distinguere tra eredi e legatari) art 554, 558 –e infine le donazioni (a cominciare dall'ultima) art. 559.

Legittimati attivi: il legittimario, i suoi eredi o aventi causa. Il legittimario può agire sia nel caso in cui sia stato pretermesso sia nel caso di lascito testamentario non sufficiente a soddisfare i suoi diritti di riserva.

È una azione individuale perché non comporta litisconsorzio attivo necessario.

Legittimazione passiva: deve essere proposta nei confronti del beneficiario testamentario o del donatario destinatari dell'attribuzione lesiva.

Condizioni di esperibilità: -quando viene chiesta contro legatari o donatari è necessaria l'accettazione con beneficio di inventario da parte del legittimario leso (salvo qualora sia stato pretermesso) –imputazione ex se di tutte le liberalità ricevute dal defunto art 564.

Prescrizione: 10 anni.

Azione di restituzione: una volta ottenuta la sentenza favorevole dichiarativa dell'inefficacia dell'attribuzione lesiva nei confronti del legittimario agente, questi deve agire contro il beneficiario della medesima al fine di ottenere la restituzione del bene. Azione che ha *carattere personale* perché è diretta contro soggetti determinati, ovvero i beneficiari delle disposizioni lesive ridotte o terzi aventi causa.

Pesi e ipoteche: art. 561 gli immobili devono essere restituiti liberi da pesi e ipoteche, anche se queste restano efficaci se la restituzione è stata demandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, salvo obbligo di compendare in denaro i legittimari in considerazione del minor valore del bene.

Aventi causa: è possibile agire contro di essi e ottenere la restituzione del bene solo se –il bene sia stato alienato dal donatario, legatario o erede –questi devono essere stati preventivamente escussi ma infruttuosamente –nel caso di donazioni: art. 563 non devono essere trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione (novità introdotta dalla l.80/2005 nell'ottica di rendere più sicuro il traffico giuridico dei beni immobili) e l'azione va proposta secondo l'ordine cronologico delle donazioni cominciando dall'ultima.

Quindi il terzo acquirente è, nei limiti suddetti, al riparo da pretese dei legittimari, salvo che questi non si avvalgano del nuovo istituto dell'**opposizione alla donazione**: ovvero si oppongano alla donazione con atto unilaterale, stragiudiziale e personale, rinunciabile, soggetto alla pubblicità nei registri immobiliari. L'effetto dell'opposizione è che il termine ventennale oltre il quale non è possibile chiedere la restituzione al terzo acquirente rimane sospeso. L'opposizione ha un'efficacia temporanea di 20 anni ma può essere rinnovata.

Successione legittima

o intestata ('*ab intestato*') significa successione per volontà di legge ed è una successione a carattere residuale e suppletivo in quanto presupposto per la sua applicazione è la mancanza del testamento.

Gli artt. 565 ss. dettano specifiche disposizioni per il caso in cui il de cuius non abbia provveduto, anche solo in parte, a disporre per testamento di tutte le proprie sostanze ed individuano i soggetti chiamati ad assumere la qualità di eredi (c.d. successibili), oltre che le quote di partecipazione al patrimonio ereditario.

Il legislatore, prevedendo la successione legittima, ha inteso riaffermare il principio della *solidarietà del vincolo familiare* (parentale o coniugale) per cui i beni del defunto sono devoluti al nucleo familiare presumendosi che un soggetto preferisca che la sua eredità sia devoluta ai suoi parenti PIÙ STRETTI piuttosto che ad estranei.

La devoluzione segue il principio di gradualità per cui acquisiscono il patrimonio ereditario i parenti più vicini, escludendo dalla successione i parenti più lontani.

La dottrina tende a raggruppare i successibili in classi, ordini e infine in base al grado:

1) Classi: vi sono tre classi: i parenti, il coniuge e lo stato.

La classe raggruppa i possibili chiamati in base al *titolo a succedere*, ma non è fondata su un criterio di preferenza nella vocazione per cui gli appartenenti a classi diverse possono concorrere nella vocazione.

2) Ordini: all'interno di ciascuna classe si distinguono diversi ordini fra i possibili chiamati e sono: -i discendenti –gli ascendenti, i fratelli e le sorelle –altri parenti collaterali fino al terzo grado.

Gli ordini più vicini escludono quelli lontani per cui gli ordini costituiscono un criterio di preferenza.

3) Grado: all'interno di ciascun ordine la preferenza è regolata dal principio del grado, nel senso che il grado più vicino esclude quello più lontano. Es. se chi muore lascia figli, sono esclusi dalla successione i figli dei figli (nipoti). Se vi è invece la presenza di più parenti dello stesso ordine e grado concorrono tutti in parti uguali es. più figli.

a)figli: nella prima classe (parenti), ordine (discendenti), grado (più vicino) vi sono i figli, i quali succedono tutti in parti uguali. Qualora la delazione di un figlio venga meno (es. morte, rinuncia) opera la rappresentazione e i suoi discendenti vengono chiamati all'eredità esattamente nel grado dell'ascendente.

La vocazione a favore dei figli esclude quella degli altri successibili, ad eccezione del coniuge.

b) coniuge: fino alla riforma del diritto di famiglia al coniuge spettava solo una quota in usufrutto, era un semplice legatario ex lege, oggi invece ha la qualità di erede.

Per ereditare, tuttavia, deve perdurare il rapporto di coniugio al momento della morte del de cuius; - l'annullamento del matrimonio pronunciato prima della data di apertura della successione fa venir meno il titolo per succedere –la sentenza di divorzio fa cadere il titolo a succedere (anche se la legge del divorzio riconosce il diritto ad un assegno periodico se in vita aveva diritto ad un assegno divorzile) -in caso di separazione personale mantiene il titolo a succedere tranne nel caso di addebito della separazione (in tal caso ha diritto solo ad un assegno se ne godeva in vita).

c) ascendenti e/o fratelli e sorelle: la devoluzione a tali soggetti avviene solo qualora non vi siano figli (manchi il primo ordine) e concorrono con il coniuge del de cuius.

d) ulteriori ascendenti: se anche i genitori non possano o vogliano accettare, l'eredità si devolve all'ascendente di grado prossimo.

e) stato: se sopravvivono al defunto solo parenti superiori al sesto grado, l'eredità si devolve allo stato. La successione dello stato è quindi residuale e su caratterizza perché tale ente è un erede beneficiato ope legis poiché risponde dei debiti solo intra vires.

Successione testamentaria

trattasi del fenomeno successorio che trova la sua fonte nella volontà del defunto, espressa mediante testamento, ovvero l'atto mediante il quale il testatore in vita individua i soggetti a cui attribuire il proprio patrimonio e regola la distribuzione dello stesso tra i soggetti designati. Il *fondamento* di tale successione è individuato dalla dottrina nella tutela dell'interesse individuale del testatore e viene considerato espressione del potere di autonomia privata ex art. 1322 c.c. L'autonomia privata, tuttavia, incontra numerosi limiti in ambito testamentario, primo fra tutti il limite imposto dal divieto di violare le disposizioni sulla legittima.

I presupposti essenziali di tale successione sono l'esistenza di un testamento valido, la capacità di disporre del testatore e la capacità di ricevere del beneficiario.

1) capacità di disporre per testamento: spetta a tutti i soggetti maggiorenni, capaci. È infatti esclusa nei casi tassativi previsti dall'art 591 ai minorenni, interdetti giudiziali e a coloro che si trovano in un determinato stato di incapacità, anche temporaneo, al momento in cui è stato redatto.

Il testamento può essere impugnato, entro 5 anni dall'esecuzione, da chiunque vi abbia interesse (ipotesi di annullabilità assoluta).

2) capacità di ricevere per testamento: indica l'idoneità del chiamato ad essere beneficiario di disposizioni testamentarie. La disciplina è stata di molto ridimensionata a seguito delle pronunce di incostituzionalità che hanno colpito alcuni articoli.

La *ratio* ispiratrice della normativa è quella di tutelare la volontà del testatore e la libertà di determinazione di questi. A tale fine, il codice individua alcune ipotesi in cui la libertà del testatore si presume menomata a causa del rapporto intercorrente con determinate categorie di soggetti. Si tratta di una presunzione iuris et de iure che opera automaticamente, indipendentemente dalla prova dell'effettiva coartazione o limitazione della volontà del testatore. La disposizione conseguentemente è nulla, anche se si ritiene che possa essere convalidata ex art. 590. La nullità vi è anche quando avviene per interposta persona.

3) il testamento: → *negozio a causa di morte:* caratteristica di essi è che, sebbene siano perfetti dal momento della loro formazione, non esplicano alcun effetto nei confronti dei terzi prima della morte del loro autore. → *negozio giuridico:* l'opinione unanime in dottrina qualifica il testamento come negozio giuridico. Difatti, l'elemento della volontà ha un ruolo primario nel testamento, come dimostrato da una serie di norme che sono volte a tutelare la volontà del testatore e la sua libera determinazione. Dalla natura negoziale discende l'applicabilità della disciplina del contratto, in via diretta o talvolta in via analogica: -dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere inapplicabili alcune norme (accordo tra le parti, effetti, rappresentanza, cessione del contratto) -applicabili in via analogica -per quanto attiene all'interpretazione, la dottrina ritiene applicabili le norme sull'interpretazione soggettiva, non anche quelle sull'interpretazione oggettiva.

→ *negozio giuridico unilaterale:* l'accettazione dell'eredità è un negozio autonomo che non serve a perfezionare il negozio testamentario, già di per sé perfetto.

→ *negozio personale:* il testamento è un negozio personalissimo. Il principio della personalità della volontà fa sì che a quella del testatore non può per regola sostituirsi la volontà di altri per cui solo il testatore può indicare il beneficiario e l'oggetto del testamento. Trova espressione nell'art.631-632, secondo il quale è nulla la disposizione testamentaria con la quale si faccia dipendere dall'arbitrio del terzo l'indicazione dell'erede o del legatario e la determinazione della quota di eredità.

Sono eccezionali i casi in cui il legislatore consente la c.d. 'relatio' sostanziale, ovvero il rinvio effettuato dal testatore alla volontà di un soggetto esterno, al quale viene demandata la scelta del

beneficiario e dell'oggetto del lascito, magari tra una cerchia di persone indicate dal testatore (631,2°). È invece generalmente ammissibile la 'relatio' formale, che si ha quando la volontà del testatore è formata e completa ma il testatore rinvia alla legge o a fatti e circostanze che richiedono solo un'attività di accertamento e di ricognizione del loro accadere, senza che vi sia alcuna ingerenza di volontà esterne.

Sempre per il principio della personalità della volontà testamentaria, non è ammessa nell'ambito testamentario la rappresentanza e non sono ammessi -il c.d. *testamento congiuntivo*: quando due soggetti, con un'unica scheda testamentaria sottoscritta da entrambi, redigono testamento a vantaggio di un terzo (testamento congiuntivo *semplice*) o a reciproco vantaggio (testamento congiuntivo *reciproco*). -*condizione di reciprocità*: è nulla la condizione di reciprocità, ossia quando un soggetto redige un testamento disponendo a favore di un altro soggetto, a condizione che questi a sua volta lo nomini erede o legatario. In entrambi i casi la nullità si fonda sulla presunzione di mancanza della libertà di testare.

Non si dubita invece dei *testamenti simultanei o corrispettivi*, tramite i quali due soggetti, contestualmente e perfino nello stesso documento, redigono due testamenti formalmente distinti con cui possono anche disporre vicendevolmente l'uno a favore dell'altro,

→ *negozio formale*: la legge stabilisce a pena di nullità quali sono le forme del testamento: è richiesta in primis la forma scritta -è considerato quindi nullo dalla giurisprudenza il testamento orale o nuncupativo -diverso è il caso del testamento olografo smarrito o distrutto accidentalmente perché in tal caso vi è stato l'elemento naturale della redazione del testamento e pertanto l'esistenza può essere provata anche con testimoni. Oltre alla forma scritta, sono richiesti una serie di requisiti essenziali per la validità dell'atto.

Tipologie di testamento: 1. Testamento olografo: è la forma più semplice e riservata della volontà di espressione del testatore ed è quel testamento redatto integralmente di proprio pugno, datato e sottoscritto dal testatore. I requisiti di forma sono tre -autografia: il testamento è scritto integralmente dalla mano del testatore a garanzia dell'autenticità dell'espressione di volontà (no a macchina). Tale requisito viene meno se un terzo sorregge e guida la mano del testatore impedito. -la data: indicazione giorno, mese, anno (non serve l'ora) apposti all'inizio o fine delle disposizioni. La mancanza o incompletezza ne comporta l'annullabilità, a meno che non possa essere desunta dalla stessa scheda (602-606 cc), mentre l'erroneità della data di per sé non inficia la validità del testamento. -sottoscrizione: serve ad individuare il testatore e dovrebbe comprendere nome e cognome (o pseudonimo se sufficiente a disegnare con certezza la persona del testatore), va apposta in calce alle disposizioni, anche se è ammessa la sottoscrizione marginale o sul retro del foglio.

2. Testamento per atto di notaio (c.d. testamento pubblico): si tratta di atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni. Offre il vantaggio di ricevere assistenza tecnica nella confezione dell'atto e di accertare con sicurezza la volontà del soggetto, oltre al fatto di porre al riparo il documento da eventi naturali. Costituisce l'unica forma possibile se il testatore non sia in grado di leggere e scrivere.

3. Testamento segreto o mistico: coniuga la caratteristica della riservatezza del testamento olografo e quella dell'intangibilità dell'atto e della certezza della data propria del testamento pubblico. esso infatti viene scritto dal testatore o da un terzo e consegnato al notaio in busta sigillata o da sigillare alla presenza di questi e dei testimoni.

Il testamento segreto ma anche quello olografo possono essere depositati presso un notaio, anche se il deposito non aggiunge nulla alla validità del testamento e ha il solo scopo di garantirne la custodia e

l'inalterabilità. Essi possono comunque essere ritirati in qualsiasi momento e il ritiro non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità e degli effetti.

4. Testamento in forma speciale: solo quando il testatore non possa avvalersi di una delle forme ordinarie nel caso in cui vi siano degli eventi eccezionali tassativamente previsti dal legislatore es. calamità naturali. Tali testamenti perdono efficacia quando, cessata la contingenza e l'urgenza o il termine di 3 mesi indicato dalla legge il testatore possa avvalersi di nuovo della forma ordinaria.

5. Testamento internazionale

→ *atto revocabile*: il testamento è un atto revocabile per cui è nulla qualsiasi clausola con la quale si rinuncia alla facoltà di revoca. Il testatore può quindi in ogni momento revocare o modificare le disposizioni testamentarie, ad eccezione delle disposizioni testamentarie non patrimoniali definite irrevocabili dalla legge es. riconoscimento del figlio naturale avvenuto nel testamento. La revoca può essere -espessa: con un atto che ha gli stessi requisiti formali per un valido testamento o con atto notarile; -tacita: ossia revoca desunta da un comportamento che implica la presenza della volontà di revocare. Si verifica in caso di distruzione, lacerazione e cancellazione del testamento olografo, nonché in caso di ritiro del testamento segreto, mentre nel caso di testamento posteriore con disposizioni incompatibili, queste annullano solo le disposizioni del precedente testamento contrastanti. È possibile la revoca della revoca, che fa rivivere le disposizioni precedentemente revocate.

→ principio di certezza della volontà testamentaria: il nostro ordinamento attribuisce un ruolo fondamentale alla volontà del testatore espressa nel testamento in quanto, essendo un atto destinato a produrre effetti post mortem, non più ripetibile a seguito di tale evento. Al fine di dare una corretta esecuzione alla *voluntas* del *de cuius*, l'ordinamento esige che tale volontà sia chiara e incontrovertibile e detta talune disposizioni integrative che svolgono la funzione di colmare eventuali lacune. Tale principio di certezza si evince da varie disposizioni, tra cui -le disposizioni a favore dell'anima: art.629 si tratta di lasciti indicati nel testamento mediante i quali il testatore impone il compimento di atti di culto disposti dalla sua religione -disposizioni a favore dei poveri -le disposizioni fiduciarie: art. 627 disposizione con la quale il testatore trasmette i suoi beni ad una persona nella quale ripone fiducia, con l'intesa (stabilita fuori dal testamento) che quest'ultima trasmetterà ad un altro soggetto, già indicato o la cui scelta sia rimessa all'apparente beneficiario (1°). Anche in tale caso il fondamento della norma è il rispetto della volontà testamentaria, attraverso l'imposizione di un dovere morale al fiduciario. La norma prevede che il beneficiario ha diritto a trattenere quanto da lui ricevuto in esecuzione della disposizione fiduciaria; si tratta della c.d. *soluti retentio*, accordata dalla legge per garantire il rispetto della volontà del testatore. (2°)

La tutela non è assoluta in quanto si vuole evitare che l'eredità sia attribuita a persone prive della capacità di succedere con conseguente elusione del dettato legislativo (3°).

→ *elementi accidentali* del testamento: al pari degli altri negozi inter vivos, anche al testamento è possibile apporre: 1. Condizione: evento futuro o incerto al cui verificarsi dipende il prodursi (sospensiva) o il cessarsi (risolutiva) degli effetti della disposizione. -sospensiva: l'acquisto del lascito non avviene al momento dell'apertura della successione ma quando si avvera la condizione -risolutiva: l'acquisto del lascito viene meno se si verifica la condizione. La possibilità di apporre tali condizioni rafforza la tutela dell'autonomia privata e non contrasta con il principio *semel heres semper heres*, ovvero che una volta acquisita la qualità di erede questa non si può perdere. Difatti, la condizione sospensiva o risolutiva retroagisce per cui si considera, rispettivamente, avverata o mai

avverata sin dall'apertura della successione, con la conseguenza che il chiamato sarà erede da quel momento nel primo caso e non lo diventerà mai nell'altro.

Condizione impossibile o illecita: a differenza della disciplina del contratto, non è previsto che la condizione renda nullo l'atto ma solo che la condizione impossibile o illecita si considerino come non apposte (art.634). Fondamento dell'art. 634 è la presunzione che se il testatore avesse conosciuto l'impossibilità o illiceità avrebbe ugualmente voluto testare.

Si determina la nullità della disposizione tuttavia quando la condizione ha costituito un motivo unico e determinante della volontà del testatore, applicando la disposizione dell'art.626 (testamento con motivo illecito).

L'illiceità si ha quando la disposizione è contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume oppure nel caso di condizione di reciprocità (art. 635) o condizione con divieto di nuove nozze (636) poiché la libertà di contrarre matrimonio e di scegliere il proprio coniuge rientra tra le libertà fondamentali costituzionalmente garantite e quindi in alcun modo coercibili.

2.Termine: si considera non apposto il termine di efficacia (iniziale o finale) all'istituzione di erede, mentre è ammissibile nel legato. La norma (art.637) conferma il principio *semel heres semper heres* ed è volta a garantire l'esigenza di certezza degli assetti patrimoniali e di divieto di sostituzione fedecommissaria. 3.Onere o modus: è un peso di carattere patrimoniale che il testatore appone all disposizione a titolo universale o particolare. Qualsiasi interessato ex art 648 può agire per l'adempimento dell'onere e nel caso di inadempimento l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria se previsto dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito motivo determinante della disposizione, con la conseguenza che il soggetto onerato perderà la disponibilità del bene con effetto retroattivo.

→ *la diseredazione*: si intende la disposizione testamentaria a contenuto negativo con il quale il testatore esclude un soggetto dalla propria successione. La sua ammissibilità è dibattuta in dottrina ed è collegata alla più ampia tematica dell'ammissibilità di disposizioni testamentarie a contenuto negativo, anche se è in dubbio che trova un limite dalle norme sulla tutela dei legittimari.

→ *invalidità del testamento*: il codice civile non disciplina in via generale le cause di invalidità del testamento ma prevede singoli casi di invalidità che può colpire l'intero atto o singole disposizioni. Le ipotesi di nullità sono tassative ed la ratio di tale tassatività va ricercata nel favor testamenti, essendo quest'ultimo un atto irripetibile post mortem. Nel caso di nullità del testamento vi è un'ipotesi di sanatoria, prevista dall'art. 590 cc. che ricorre in caso di conferma o esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle da parte degli eredi o successibili legittimi del testatore.

nullità

mancanza delle forme previste dalla legge - È nullo l'intero testamento (art. 606 c.c.)

testamento congiuntivo o reciproco, redatto, cioè da più testatori o reciprocamente a favore di due o più testatori (art. 589 c.c.) - È nullo l'intero testamento

violenza fisica - È nullo l'intero testamento

incapacità a ricevere del notaio, del tutore (artt. 596, 597, 598 c.c.)

motivo illecito se è stato l'unico che ha determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.)

indeterminatezza assoluta del beneficiario (art. 628)

condizione illecita o impossibile solo se è stata l'unico motivo che ha spinto il testatore a disporre (art. 634 c.c.)

annullabilità

errore, violenza e dolo (art. 624 c.c.)

difetto di forma quando non è prevista la nullità (art. 606 c.c.); è annullabile l'intero testamento

incapacità a disporre per testamento (art. 591 c.c.) è annullabile l'intero testamento

L'annullabilità è assoluta, a differenza della disciplina del contratto, e pertanto può essere fatta valere da chiunque entro 5 anni.

Accrescimento: in generale designa l'effetto per cui, nell'ambito del fenomeno della contitolarità di diritti soggettivi e in occasione del venir meno della titolarità della quota di uno dei partecipanti, si espande la quota degli altri. → in ambito successorio l'istituto comporta che, nel caso in cui il chiamato non abbia voluto o potuto accettare, la devoluzione della sua quota a favore degli altri beneficiari di una chiamata "congiuntiva".

Il diritto di accrescimento spettante ad ogni co-chiamato non è un diritto autonomo o ulteriore rispetto a quello di accettare l'eredità, bensì un carattere del medesimo diritto per effetto del quale, in presenza dei presupposti di cui all'art.674, si realizza un'espansione automatica dello stesso. L'espansione *opera di diritto*, senza necessità di un'ulteriore manifestazione di volontà del chiamato. Pertanto, ha effetto retroattivo ed è irrinunciabile.

Effetti: coloro a favore dei quali si verifica l'accrescimento, oltre ad acquistarne la quota, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto il chiamato ad eccezione di quelli personali.

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Presupposti:

- chiamata con uno stesso testamento (*coniunctio verborum*)
- gli eredi sono chiamati in quote uguali o non sono state determinate (*coniunctio re*)
- mancato acquisto dell'eredità da parte di uno dei chiamati.

L'accrescimento non opera se è esclusa dal testatore o quando egli ha previsto un sostituto.

Non opera inoltre quando in caso di rappresentazione che prevale, infatti, sull'accrescimento. È necessario che -non operi la rappresentazione -il testatore non abbia disposto una sostituzione -è necessaria una chiamata "congiuntiva": cioè nella successione legittima siano chiamate ex lege più persone nello stesso grado, oppure nella successione testamentaria quando gli eredi siano stati chiamati con uno stesso testamento (*coniunctio verborum*) in quote uguali o esse non siano state determinate (*coniunctio re*).

Sostituzione: -ordinaria (o volgare): si ha quando il testatore prevede una persona che si sostituisca al chiamato nel caso in cui esso non possa o non voglia accettare. Il fondamento dell'istituto deve ravvisarsi nell'esigenza di soddisfare l'interesse del testatore di evitare l'apertura della successione legittima, nel caso in cui il chiamato non acquisti la qualità di erede. Si comprende pertanto il motivo per cui la sostituzione prevalga sia sulla rappresentazione, sia sull'accrescimento.

Il sostituto subentra anche nelle obbligazioni, a meno che non sia stato escluso dal testatore o siano personali.

-fedecommissaria: si verifica quando il testatore impone nel testamento all'erede o al legatario (c.d. istituito) l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (sostituito) indicata dal testatore medesimo.

Il codice civile ammette l'istituto entro certi limiti ristretti e solo quando presegua finalità assistenziali, dati gli inconvenienti che altrimenti esso determinerebbe per la libera circolazione dei beni e per la libertà di testare dell'istituito.

Quindi è finalizzato a proteggere le persone incapaci; infatti è ammesso solo se il de cuius sia: *genitore, ascendente in linea retta o coniuge* di un interdetto e il soggetto istituito sia quest'ultimo.

I presupposti sono: la *doppia istituzione; ordo successivus*, cioè il passaggio dell'eredità dall'istituito al sostituto avviene per la morte del primo; *vincolo di conservare per restituire*, il primo chiamato non ha una piena titolarità dei beni di cui non può disporre.

Il legato

Successione a titolo particolare: l'avente causa, detto *legatario*, subentra solo in determinate situazioni giuridiche es. proprietà di un bene; l'art 588 fonda la distinzione tra erede e legato sulla contrapposizione tra disposizione a titolo universale e particolare ma non definisce il legato se non in via residuale: si ha legato ogni qual volta non vi sia una disposizione a titolo universale.

È una disposizione testamentaria *a causa di morte* e costituisce di norma *una liberalità*, anche se non è un requisito essenziale poiché può ravvisarsi un valido legato anche quando non vi sia un vantaggio patrimoniale per quest'ultimo. Le differenze con l'eredità sono: -nei modi di acquisto: non necessita di accettazione –disciplina dei debiti ereditari: il legatario risponde solo nei limiti di quanto conseguito ai sensi dell'art 671 cc. (la norma limita la responsabilità del legatario) e non è tenuto a pagare i debiti ereditari ai sensi dell'art 756 cc. poiché tali debiti ricadono solo sugli eredi, anche se la disposizione può essere derogata dal *de cuius*, fermo restando che il legatario risponde solo nei limiti del legato. – determinabilità da parte di terzi dell'oggetto e del beneficiario: possibile solo per il legato.

Soggetti del legato: 1) *il disponente*: persona della cui eredità si tratta e che ha disposto per testamento. Non sempre vi è un disponente in quanto talvolta vi sono dei legati ex lege es. diritti di uso e abitazione a favore del coniuge superstite 540. 2) *il beneficiario del legato* (legatario o onorato): valgono per esso le stesse considerazioni relative alla capacità di ricevere per testamento, con la precisazione che la sua identità può essere determinata da un terzo o dall'onerato. Possono essere più di uno. 3) *soggetto onerato*: colui sul quale grava l'adempimento del legato. Se il testamento nulla dispone, onerati sono tutti gli eredi, ciascuno in proporzione della propria quota.

Sublegato: quando onerato dell'adempimento di un legato è un altro legatario. *Prelegato*: quando il testatore dispone un legato a favore di un coerede, ponendolo a carico dell'eredità. L'erede a cui è stato attribuito un prelegato risponde dei debiti ereditari in proporzione della quota di patrimonio ereditario che gli spetta a titolo di eredità. La funzione è quindi quella di attribuire un bene ad un erede in predeazione dal patrimonio ereditario, sottraendolo alla divisione.

Oggetto del legato: può essere un bene, un diritto o una liberazione da un debito. Il codice civile non stabilisce cosa può essere oggetto di un legato, anzi in questo ambito è ampia l'autonomia testamentaria. È indubbio che costituisca un limite l'art 1322 per cui il legato deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Acquisto: il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare. All'apertura della successione il legatario acquista il bene o diritto, salvo che successivamente non vi rinunci.

La rinuncia non opera come mancato acquisto, poiché il legato si acquista automaticamente, ma opera come atto in forza del quale il legatario si priva di un diritto già acquisito (*rinuncia abdicativa*); la rinuncia è un atto unilaterale non recettizio, per il quale sono applicabili le norme in tema di rinuncia all'eredità.

Non si ha delazione immediata in caso di condizione sospensiva o legato a favore del concepito o ente non ancora istituito. Anche per il legato è prevista la facoltà degli interessati di agire con l'actio interrogatoria per fissare un termine entro il quale il legatario deve esprimere se intende rinunciare (art.650).

Inefficacia del legato: 1)perimento della cosa legata, furto o smarrimento durante la vita del testatore; 2)impossibilità sopravvenuta 3)trasformazione o alienazione della res: integra una revoca tacita.

Legati tipici e atipici: sono ammessi anche i legati atipici.

La divisione ereditaria

Qualora l'eredità sia stata acquistata da più persone, sui beni ereditari si forma una *comunione c.d. ereditaria*, contrapposta alla comunione ordinaria, che conosce diversi modi di scioglimento.

Lo scioglimento della comunione avviene per mezzo della **divisione** → complesso di operazioni giuridiche rivolte ad attribuire a ciascuno dei *condividenti* i valori che corrispondono alla loro quota al fine di sciogliere la comunione.

Disciplina: anche se dalla disciplina codicistica sembra potersi rinvenire due tipologie di divisione (ordinaria ed ereditaria), il concetto di divisione è unitario ed unica è la disciplina applicabile.

Natura giuridica: -natura dichiarativa: secondo l'interpretazione prevalente la natura dichiarativa si deduce dall'art. 757 "ogni coerede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o pervenuti dalla successione e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari". Da tale articolo si esclude che l'atto che dispone la divisione possa avere un effetto di trasferimento per i coeredi nei rapporti reciproci poiché il titolo di acquisto è da farsi risalire non nell'atto divisionale, bensì nell'originario titolo che ha costituito la situazione di comproprietà. -natura costitutiva: secondo un'altra teoria con il passaggio dalla comunione alla proprietà individuale si crea un diritto nuovo.

Forme di divisione:

1) **divisione convenzionale**: la divisione avviene per mezzo del contratto di divisione: ovvero un atto di autonomia privata con cui viene sciolta la comunione mediante assegnazione ai compartecipi di una porzione di valore corrispondente alla quota (c.d. apporzionamento). È un contratto e pertanto si applica ad esso la disciplina contrattuale; È un contratto plurilaterale in quanto parti necessarie sono tutti i coeredi; sinallagmatico per cui i coeredi si trovano in una posizione di reciproca interdipendenza; di straordinaria amministrazione in quanto produce una sostanziale modifica del patrimonio dei dividendi.

Procedimento di divisione: il legislatore lascia spazio all'autonomia della parti, in virtù di accordo di solito si applicano le disposizioni codicistiche relative alle fasi della divisione giudiziale.

Invalidità: -*nullità*: l'interpretazione prevalente ritiene che la divisione effettuata in assenza di uno dei dividendi genera nullità della divisione. La necessità che tutti i contitolari prendano parte al contratto di divisione è connessa con la causa del negozio in questione: attraverso essa i contitolari trasformano il loro diritto di proprietà limitato sull'intero in un diritto pieno ed esclusivo sulla quota. Tale effetto non potrebbe realizzarsi se anche uno solo dei contitolari resta titolare del diritto sull'intero. -*annullabilità*: è prevista dall'art. 761 in caso di violenza o dolo (entro 5 anni dalla scoperta dolo o cessazione violenza), mentre è irrilevante l'errore in cui possa essere incorso ciascun dividendo. La ratio dell'irrilevanza dell'errore va ricercata nel fatto che il legislatore ha previsto rimedi alternativi che consentono di far assumere rilevanza all'errore, quali il supplemento di divisione nell'ipotesi di errore sulla quantità dei beni da dividere (762) e la rescissione per lesione. -*rescissione per lesione*: prevista dall'art. 763; la divisione dei beni ereditari può essere rescissa quando taluno dei coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota di sua spettanza (entro 2 anni dalla divisione). Il coerede contro il quale sia stata promossa l'azione di rescissione può bloccare il corso e impedire una nuova divisione, offrendo il supplemento della porzione ereditaria in denaro o in natura.

2) **divisione giudiziale**: mezzo di scioglimento della comunione che interviene all'esito di un procedimento civile intrapreso da uno o più dividendi, una volta acclarata l'impossibilità di raggiungere un accordo sulla divisione.

3) **divisione testamentaria**: disposta dal testatore e può intervenire a due livelli 1) assegno divisionale semplice: mediante disposizioni testamentarie il testatore detta delle regole sul modo di condurre le operazioni divisionali o indicandone i criteri di divisione o attribuendo tale favoltà ad un soggetto

(terzo o esecutore testamentario) II) assegno divisionale qualificato: provvede direttamente alla formazione delle porzioni (art.734). In tal caso la disposizione del testatore ha immediata efficacia reale, a differenza della prima ipotesi dove si ha solo un'efficacia obbligatoria. Difatti con l'assegno divisionale qualificato, ciascun beneficiario acquista i diritti assegnati dal testatore immediatamente con l'accettazione dell'eredità e pertanto questi ultimi non cadono in una vera e propria ipotesi di contitolarità.

La tutela offerta dai legittimari in tal caso è duplice: possono agire → per far dichiarare la nullità per *perenzione* qualora il testatore in sede di divisione non ha ricompreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti (735,1°) → con l'azione di riduzione qualora ad uno dei legittimari, ricompreso in sede di divisione, viene attribuita una quota inferiore alla quota di legittima (735,2°).

4) atti diversi dalla divisione: il concetto di divisione è ampio per cui ricomprende anche negozi che, pur non consistendo in attribuzione di beni comuni, hanno quale effetto lo scioglimento della comunione. L'art. 764 c.c. prevede per essi l'estensione dell'istituto dell'azione per rescissione.

Garanzia per l'evizione: art.758. consiste nel tenere indenne i coeredi dalle molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione, purchè la garanzia non sia stata esclusa espressamente nell'atto di divisione o l'evizione sia dipesa da colpa del dividente. La funzione è ripartire tra i dividendi pro quota il pregiudizio delle pretese che terzi possano avere sui beni oggetto della divisione.

Retratto successorio: art.732 il retratto successorio è un diritto di prelazione, ossia una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, riconosciuta dalla legge a ciascun coerede, che gli consente di essere preferito nell'acquisto, nel caso in cui un altro coerede intenda alienare la propria quota. Esso importa il diritto di ricevere una proposta contenente le condizioni contrattuali alle quali fare eventualmente seguire un'accettazione, pervenendo così all'acquisto della quota ad opera del prelazionario.

Qualora il diritto di prelazione venga violato, il coerede ha un diritto di riscatto, ossia un diritto potestativo la cui funzione è il recupero della quota alienata dal terzo estraneo.

Collazione: dal latino colligere, ossia raccogliere. La collazione è l'istituto attraverso il quale sono raccolte le liberalità effettuate dal de cuius in vita allo scopo di conferirle nella massa ereditaria. La disciplina generale è volta a raccordare il modus operandi dell'istituto con il procedimento divisorio poiché la divisione ereditaria opera previa ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius mediante collazione, cioè conferimento di tutto ciò che è stato donato ai coeredi.

La collazione costituisce oggetto di *un'obbligazione* di fonte legale; ricade su tali *soggetti* –figli –i loro discendenti –coniuge che concorrono alla successione (737); *i modi* previsti dalla legge per adempiere tale obbligo sono: -in natura: conferimento materiale di quanto ricevuto –per imputazione: versando materialmente una somma di denaro pari al valore che il bene aveva al tempo di apertura della successione. In entrambi i casi si realizza un effettivo trasferimento nella massa ereditaria di quanto oggetto di collazione. L'*oggetto* del conferimento deve consistere in quanto ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (737).

La dispensa dalla collazione: negozio giuridico unilaterale con il quale il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.